

**CORTE di APPELLO di ROMA**

SEZIONE LAVORO

ATTO DI APPELLO

**O M I S S I S**

CONTRO

**Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore**

Per la riforma

della sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, del 24/09/2009 n. 13660 (Giudice Dott.ssa Calvosa)

\* \* \*

FATTO

1. I lavoratori ricorrenti ed odierni appellanti hanno convenuto in giudizio con ricorso depositato il 7 maggio 2008 l'Unicredit S.p.a., ente successore della Cassa di Risparmio di Roma , loro originaria datrice di lavoro, deducendo di essere iscritti all'ancora esistente "Fondo di quiescenza del Personale della Cassa di Risparmio di Roma, disciplinato dal Regolamento risultante dagli accordi aziendali del 30 luglio 1971, del 26 ottobre 1976 e 13 novembre 1977.
2. Precisavano i ricorrenti che detto Fondo di previdenza si configurava ancora come Fondo a "prestazione definita", finalizzato alla erogazione di una pensione

integrativa di quella pubblica (pur essendo in corso trattative per la sua trasformazione in fondo "a contribuzione definita") e lamentavano una serie di gravi inadempienze da parte della Cassa di Risparmio di Roma, prima, ed attualmente dell'Unicredit S.p.a., alle previsioni ed obblighi discendenti dal Regolamento.

3. Lamentavano, da un lato, che il Fondo fosse stato irregolarmente alimentato dalla Banca datrice di lavoro rispetto al suo obbligo di versare sistematicamente un contributo ordinario pari al 15% del monte-retribuzioni, che non fossero stati effettuati investimenti delle consistenze finanziarie, né capitalizzati i frutti civili ed altre irregolarità, e, dall'altro lato, che a partire da una certa epoca (dalla metà degli anni '80) il Fondo non fosse più stato configurato -come invece dovevano ai sensi del Regolamento- come accantonamento reale di beni mobili e mobili fruttiferi, con i cui redditi pagare le prestazioni pensionistiche integrative, ma come una mera "posta di bilancio" della Banca, ossia come mera evidenza contabile di un debito.
4. In sostanza, la Cassa di Risparmio di Roma, prima e l'ente successore Unicredit, poi, avevano completamente disatteso il pur vigente Regolamento, e si erano limitati ad iscrivere nel bilancio generale una posta passiva pari alla riserva matematica necessaria, anno per anno, per il pagamento delle pensioni integrative.
5. In questo modo, però, non soltanto era venuta meno la garanzia della sicura erogazione futura costituita dalla esistenza di un accantonamento reale di beni mobili ed immobili (da definire, con molta probabilità, come patrimonio separato ai sensi dell'art. 2117 c.c.) -dal momento che, anzi, la Banca si era addirittura appropriata dei beni accantonati in notevole quantità fino alla metà degli anni '80- ma la consistenza del Fondo risultava di gran lunga inferiore di quella discendente dalla fedele applicazione del Regolamento.
6. La differenza veniva dai ricorrenti calcolata nell'importo di € 342.475.000,00 alla data del 31/12/2005, e di tale importo chiedevano che il Fondo fosse reintegrato, oltre al versamento delle ulteriore somme maturate.

7. Unicredit S.p.a. si costituiva in giudizio svolgendo una duplice argomentazione difensiva: eccepiva in primo luogo la mancanza di interesse a ricorrere degli attori, per aver essi diritto solo ad una (futura ed eventuale) pensione integrativa, e non ad un conto individuale ovvero ad una quota-parte del Fondo pensionistico, non ancora trasformato in Fondo a contribuzione definita. Di qui la mancanza di interesse attuale a contestare un ipotetico illegittimo sottodimensionamento quantitativo del Fondo stesso.
8. In secondo luogo la Banca convenuta negava che il Fondo pensionistico dovesse obbligatoriamente consistere in un accantonamento reale di beni mobili ed immobili produttivi di reddito, ovvero in un patrimonio separato *ex art. 2117 c.c.*, e che la Banca lo aveva invece legittimamente configurato solo come una posta contabile di debito all'interno del suo bilancio, debito corrispondente all'importo della riserva matematica per il pagamento delle pensioni, di talché la pretesa dei ricorrenti, fondata sul presupposto dell'accantonamento reale, risultava del tutto incongrua.
9. Il giudicante non ammetteva le prove richieste dagli attori, e rinviava per la decisione, concedendo termine per note e replica.
10. La difesa dei ricorrenti in tali atti difensivi evidenziava come il problema dell'interesse a ricorrere dipendesse in realtà dalla natura e caratteristiche da attribuire al Fondo, perché ove quest'ultimo dovesse essere costituito, per accordo sindacale versato in Regolamento, in accantonamento reale o addirittura in un patrimonio separato *ex art. 2117 c.c.*, così da offrire una garanzia reale del pagamento delle pensioni presenti e future, ogni iscritto al Fondo avrebbe avuto per ciò stesso un interesse giuridicamente rilevante a pretendere "*uti universus*" che il Fondo fosse correttamente alimentato a norma di Regolamento attraverso versamenti, investimenti e loro capitalizzazione, e non depauperato né disperso, e ad agire, conseguentemente, in giudizio per la sua salvaguardia, a prescindere totalmente dalla esistenza di un suo diritto individuale "*uti singulis*" su una quota-parte determinata dalla sua consistenza.

Sottolineava come questo principio fosse già stato accolto in fattispecie identica a quella di cui era causa dalla sentenza della Cass. n. 3630/2002.

11. Quanto poi al fatto che il Regolamento vigente del Fondo imponesse che esso fosse costituito da un accantonamento reale e non solo da una posta contabile, bastava leggere semplicemente gli artt. 5, 6 e 23 del Regolamento, dai quali l'obbligo di effettuare accantonamenti reali in beni e valori da investire e capitalizzare era dettagliatamente regolato, con previsione altresì (nell'art. 23) della compilazione di "stati dimostrativi" della consistenza del Fondo, contenente elenchi delle varie categorie di titoli obbligazionali, buoni del tesoro, beni immobili.
12. Sottolineava e documentava addirittura, la difesa dei ricorrenti, che tali "stati dimostrativi" erano stati redatti dalla Cassa di Risparmio di Roma per diversi anni nei quali essa aveva applicato correttamente il Regolamento prima di violarlo ed abbandonarlo completamente ed impadronirsi degli accantonamenti reali fino ad allora realizzati.
13. la difesa dell'Unicredit S.p.a., invece, non si confrontava mai, nei suoi atti difensivi, con le disposizioni del Regolamento, limitandosi a postulare che il Fondo altro non fosse che una posta contabile del bilancio generale della Banca. Argomentava nel senso che le norme legislative vigenti consentirebbero, in via generale ed astratta, che fondi costituiti prima del Dlgs. N. 124/1993 assumessero tale configurazione di mera posta contabile, ma –pur sfidata sul punto dalla difesa dei ricorrenti- non procedeva a confrontare tale possibilità teorica con la concreta disciplina contenuta nel Regolamento del Fondo della Cassa di risparmio di Roma. Non spiegava, cioè, quale delle due soluzioni teoriche –accantonamento reale o accantonamento meramente contabile- fosse stata in concreto adottata dal Regolamento.
14. Il tribunale di Roma (Giudice Calvosa) respingeva il ricorso, facendo proprie pedissequamente, le argomentazioni difensive dell' Unicredit S.p.a., senza minimamente confrontarsi, seppur magari per respingerle motivatamente, con le argomentazioni difensive dei ricorrenti, semplicemente ignorate, come se mai scritte e dibattute.
15. Al di là della palese erroneità della sentenza, un tale atteggiamento metodologico non può che essere deprecato, per i dubbi che esso genera sulla sussistenza di un pregiudizio.

\* \* \*

## DIRITTO

Una volta scelta la comoda strada di non confrontarsi con le difese delle parti, ma di aderire a quella dell'una senza dedicare parola, seppur per confutarla, a quella dell'altra. La sentenza impugnata riduce la sua "*ratio decidendi*" ad un elementare quanto erroneo passaggio argomentativi.

Sostiene,infatti, la sentenza che poiché il Fondo in parola è ancora Fondo a prestazione definita, che eroga agli iscritti una pensione integrativa ma senza che ad ognuno di essi sia intestato un conto individuale, ciò significherebbe che non vi sarebbe interesse ad agire degli istanti in ordine alla richiesta di reintegra di una dovuta maggiore consistenza del Fondo, per mancanza, appunto di una "posizione previdenziale individuale del singolo iscritto variabile in funzione della consistenza patrimoniale del Fondo".

Anticipiamo subito che anche se fosse vera la premessa non sarebbe comunque vera la conseguenza. Ammesso, cioè che il singolo iscritto non abbia diritto in alcun caso ad una quota-parte del Fondo, neanche ove vengano meno le condizioni della sua iscrizione (il che è contestato in dottrina e giurisprudenza perché l'art. 10 Dlgs n. 124/1993 si applica a tutte le forme di previdenza complementare) significherebbe questo: che il singolo non possa "*uti univertus*" pretendere che il patrimonio del Fondo con il quale devono essere pagate le pensioni presenti e future sue e degli altri iscritti non sia illegittimamente depauperato o sottoalimentato rispetto a quanto previsto dal regolamento? Che egli e gli altri iscritti debbano, attendere che vi sia una insolvenza della Banca datrice di lavoro, prima di poter rivendicare, ormai, solo un risarcimento?

E' del tutto ovvio che se il Fondo deve consistere, per regolamento, in un accantonamento reale, ossia in "disponibilità con le quali il Fondo assicura le prestazioni (come testualmente recita l'art. 6 del Regolamento) allora ogni iscritto, pensionato o ancora in servizio, ha un preciso interesse ed azione giudiziaria perché queste disponibilità anzitutto esistano, ed in secondo luogo no siano decurtate rispetto al loro importo risultante dalla corretta applicazione delle norme regolamentari in tema di contributi da versare, di investimenti da effettuare, di frutti civili da capitalizzare.

Questo ed esattamente questo ha detto e sancito la Corte di Cassazione in sentenza n. 3630/2002 in fattispecie identica alla presente: in questa specie, infatti, i lavoratori dipendenti del Medio-credito delle Marche rivendicavano, quando il Fondo previdenziale aziendale era ancora " a prestazione definita", prima, cioè, della sua trasformazione " a contribuzione definita", che esso fosse reintegrato nella sua consistenza e correttamente alimentato a norma del Regolamento, mentre l'Istituto datori di lavoro, proprio come la Cassa di risparmio di Roma, aveva smantellato il Fondo come accantonamento reale, introitato i suoi beni, e lo aveva ridotto ad una posta contabile di debito nel suo bilancio generale.

A questo proposito, però, è anche opportuno sottolineare la poca o nulla chiarezza di idee della appellata sentenza con riguardo alla alternativa tra "accantonamento reale e accantonamento meramente contabile" su cui si gioca tutta la controversia. Si legge, infatti, nella sentenza, a pag. 5 che *"ogni anno, quindi, dalla riserva accantonata esclusivamente dalla società viene effettuato il prelievo necessario per corrispondere i trattamenti pensionistici agli aventi diritto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo".*

Ma di che cosa si parla, allora? Se vi è un "prelievo" effettuato da una "riserva", ossia da un accantonamento di denaro o mezzi finanziari, il Fondo consisterebbe, appunto, in un accantonamento reale, e non si comprenderebbe più il senso della controversia: ci si dica allora, quale è il conto corrente sul quale è depositata questa "riserva", che ammonterebbe a circa 150 miliardi di vecchie lire, secondo le indicazioni di bilancio della banca datrice di lavoro!

Non c'è nessun "prelievo" da nessuna "riserva", perché il Fondo, per controparte, è solo una annotazione contabile, una mera indicazione di debito, la quale viene riformulata anno per anno, mentre la Banca paga le pensioni integrative con mezzi finanziari suoi. A pag. 6, peraltro, la sentenza torna a definire il Fondo come una "semplice specifica posta nello stato patrimoniale del bilancio della Banca".

E su cosa si basa questa affermazione? Sul fatto che il Fondo sarebbe "svincolato dagli accantonamenti", e davvero non si comprende cosa questo significhi razionalmente, visto che se degli accantonamenti, ossia dei versamenti vengono fatti al Fondo, questo non può esserne "svincolato" perché di essi consiste.

Il senso (o non senso) si scopre alla pagina precedente dove si sottolinea che "gli accantonamenti versati al Fondo tempo per tempo non vengono contabilizzati in conti individuali relativi a ciascuno degli iscritti. Dunque, ricostruendo la logica-illogica della sentenza: poiché i contributi versati dall'azienda non finiscono su conti individuali degli iscritti, il fondo è una mera posta contabile!

Sembra incredibile ma proprio questa incomprensibile ed immotivata deduzione è "l'iter" logico-argomentativo della sentenza nel punto saliente della motivazione, alle pagg. 5-6 . Come se non fosse possibile pensare, invece, ad un accantonamento reale di beni, gestito ed amministrato dalla Banca, ma con gestione e contabilità separate (come prescrive l'art. 1 del regolamento), come entità indivisa tra gli iscritti proprio in quanto strumento per corrispondere le pensioni ad ognuno di essi.

Ed il fatto è che questa configurazione non è solo una possibilità, ma una precisa "fisionomia" del Fondo di cui è causa ai sensi degli artt. 1, 5, 6, 7 e 23 del Regolamento!

Proprio questo lamentiamo ed abbiamo sempre lamentato: che né la controparte né il giudice abbiano voluto confrontarsi con la fonte giuridica di disciplina del Fondo in parola, ossia con le tuttora vigenti disposizioni regolamentari. Ma se lo possiamo comprendere nella controparte, nel Giudice ciò è gravemente censurabile, quale intollerabile omissione o, peggio, apriorismo concettuale.

La sentenza si limita, infine, a formulare una sorta di esorcismo contro le copiose argomentazioni portate dei ricorrenti a favore della configurazione del Fondo come accantonamento reale attraverso cui pagare le pensioni, e, pertanto, tutelabile nella sua integrità ad opera di ogni iscritto: afferma che esso non costituirebbe un patrimonio di destinazione separato ed autonomo ai sensi dell'art. 2117 c.c., sia quale conseguenza della "brillante" deduzione logica-illogica di cui si è detto (per la quale si ha "mancanza di conti individuali= Fondo mera posta contabile), sia perché per la costituzione del Fondo "sarebbe stata necessaria una apposita deliberazione quale atto di autonomia negoziale, ai sensi degli artt. 4 e 2 del Dlgs. N. 124/93, di cui non vi è prova in atti" (così verso la fine di pag. 6 della sentenza).

Si tratta di un'obiezione che lascia non poco sbalorditi per l'evidentissimo anacronismo della valutazione: l'art.2117c.c. e la sua disposizione che prefigura un patrimonio separato

ovvero comunque un accantonamento reale di beni non aggredibile dai terzi perché destinato alle prestazioni di previdenza aziendale, risale al 1942 e, dunque, è del tutto evidente che nei 50 anni che dividono tale epoca dal Dlgs. N. 124/1993 quella norma ha comunque trovato applicazione migliaia di volte. Il vincolo di destinazione di cui si parla è stabilito dal fatto stesso che nel nostro caso il Fondo ha origine contrattuale e dunque è evidente che sarebbe contraddittorio impegnarsi verso la controparte a destinare una certa quantità di risorse alla previdenza dei lavoratori e poi disporne diversamente.

Quanto al fatto che questo accantonamento debba essere gestito da organi diversi da quelli che amministrano l'Impresa, discende dall'art. 8 della Direttiva 2003/4/UE, ma il fatto che ci si sia o no adeguati ad essa non fa certamente venir meno la fattispecie sostanziale. Abbiamo, anzi, più volte detto e ripetiamo, che qui non si tratta di definire in modo classificatorio la natura del Fondo, ma di prendere atto che alla sua base c'è un accordo ovvero più accordi trasfusi in un regolamento di natura contrattuale, ed è il Regolamento- non ci stancheremo mai di dirlo- che prevede che il Fondo consista in un accantonamento reale di beni attraverso il quale, con diligente amministrazione dello stesso datore di lavoro venga corrisposto il trattamento previdenziale. Abbiamo detto e ripetiamo che prima ancora che dall'art. 2117 c.c., ed anche indipendentemente da esso, il dovere della Banca di alimentare il Fondo in maniera corretta è ben maggiore di quella concretamente posta in essere di effettuare investimenti e loro capitalizzazione, e soprattutto *in primis* di non appropriarsi degli accantonamenti già costituiti, discenda dall'art. 1372 c.c. ossia dal fatto che il contratto ha forza di legge tra le parti.

Non si comprende davvero quale specifico interesse, una volta concluso il contratto, una parte contrattuale debba allegare rispetto all'inadempimento della controparte perché questo sia sanzionato ed eliminato dall'ordinamento.

Torniamo al vero punto focale della questione: se per Regolamento contrattuale il Fondo deve consistere in un accantonamento reale, il diritto di ogni suo iscritto alla salvaguardia del Fondo medesimo come garanzia reale dell'adempimento degli obblighi previdenziali è, come detto, ovvio e indiscutibile, e non per nulla già riconosciuto dalla Corte di Cassazione n. 3630/2002, contro la quale l'appellata sentenza si è schierata, nonostante che la pronunzia della Suprema Corte fosse stata da questa difesa accuratamente segnalata e-

quel che è veramente grave e, a parer nostro, confermativo del giudizio- senza neanche citarla per giustificare il dissenso.

\* \*..\*

Per quanto sopra detto, e perché la Corte di Appello possa decidere la controversia nel merito dopo aver riscontrato l'infondatezza dell'eccezione preliminare accolta dall'impugnata sentenza, riproduciamo qui, senza variazioni la necessaria trattazione del fondamentale punto riguardante la natura di accantonamento reale di beni che va riconosciuto al Fondo, così come lo abbiamo illustrato da ultimo nella memoria autorizzata di primo grado che non ha avuto l'onore né di una replica di controparte, né evidentemente della lettura di quel giudicante. Si notava allora, che anche ammesso che un Fondo previdenziale possa avere due configurazioni allo scopo di corrispondere le pensioni integrative, ossia di mera posta di bilancio con obbligo di pagamento a carico del patrimonio generale della Banca, il problema è di sapere quale percorso sia stato effettivamente prescelto.

Non si tratta, allora, di decidere quale delle due strade sia la migliore, e più razionale, in astratto, ma di prendere atto e di accettare quale è stata davvero prescelta con il Regolamento del Fondo tuttora vigente, e non vi è dubbio – a parer nostro – come meglio diremo tra breve, che la strada scelta è stata quella del pagamento attraverso la costituzione di un accantonamento reale, di un patrimonio proprio del Fondo.

Inutilmente controparte cerca di confondere ciò che "potrebbe essere" con ciò che invece è a livello positivo, delle norme regolamentari applicabili.

Controparte, invero, ha sempre praticato, e continua a praticare, in questa controversia la "politica dello struzzo": evita, cioè, accuratamente di confrontarsi con la disciplina giuridica positiva del Fondo, data dal Regolamento, e di vagliare in tale confronto la sua asserzione per cui il Fondo di cui è causa si ridurrebbe solo ad una posta di Bilancio della Banca.

L'unica norma del Regolamento che cita come asseritamente favorevole alla sua tesi, è quella dell'art. 4, secondo comma, secondo cui "*l'impostazione contabile del Fondo è basata sulla tenuta di un unico conto denominato <conto riserva matematica generale>".*

Questa previsione, però, non dimostra affatto che il Fondo si riduca ad una posta di bilancio della Banca pari alla riserva matematica, ma solo che occorre che

l'accantonamento reale con cui il Fondo paga le pensioni sia adeguato, ossia non inferiore alla riserva matematica per il loro pagamento. Ed infatti, cosa accadrebbe, ai sensi di Regolamento, se, in certi momenti non lo fosse: accade ai sensi dello art. 5 lett. D), che la Cassa deve fare dei "versamenti straordinari" al patrimonio del Fondo "anche per garantire le obbligazioni del Fondo" stesso.

E' lingua italiana e non turca, e non si può far finta di non capire: le "obbligazioni" sono del Fondo e non direttamente della Banca, e se la sua consistenza non è sufficiente la Cassa deve dare contribuzioni straordinari al Fondo.

Si vede bene, allora, come l'invocazione della disposizione dell'art. 4 del Regolamento si traduca in un "boomerang" argomentativo per la nostra controparte.

Per il resto, riteniamo si possa passare in rapida rassegna, ancora un volta, la vera e propria "catena" di norme regolamentari che univocamente indicano e ribadiscono che il Fondo consiste in accantonamento reale, attraverso i cui beni e proventi vanno pagate le pensioni, e non una posta contabile del bilancio societario della Banca.

La prima, e per certi aspetti forse la più importante è la disposizione dell'art. 1, comma 3°, secondo cui: " *Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio, ma ha gestione e contabilità separate*", e sfidiamo davvero controparte (o chiunque altro) a spiegarci cosa andrebbe "gestito" se non si trattasse di un accantonamento reale di beni mobili ed immobili e su cosa tenere una contabilità, fatta, ovviamente come tutte le contabilità, di entrate, uscite, investimenti ed immobilizzazioni.

Che cosa vada poi gestito e contabilizzato lo dice l'art. 5 del Regolamento, dove è esplicitato che è l'accantonamento reale costituisce il mezzo e lo strumento attraverso cui vengono pagate le pensioni integrative, e che così recita:

*" Le disponibilità con le quali (!) il Fondo assicura le prestazioni sono costituite:*

- A. dalla dotazione assegnatagli dalla Cassa di Risparmio di cui allo art. 4 (la consistenza cioè del precedente Fondo del 4 aprile 1954)*
- B. dal contributo di cui all'art. 7 (contributo ordinario pari al 21% del monte-retribuzioni)*
- C. dal reddito derivante dagli investimenti*
- D. da altri eventuali proventi ordinari nonché da versamenti straordinari anche per garantire le obbligazioni del Fondo"*

Il Fondo, dunque, non è una posta di bilancio, ma un insieme di beni, perché una posta di bilancio non produce redditi da reinvestire, non riceve versamenti, non "garantisce"

obbligazioni di altro soggetto, perché costituisce e rappresenta essa stessa una obbligazione.

E la nostra causa sta tutta qui, nel far accertare che questo insieme di beni è inferiore, come valore, al dovuto, perché i versamenti non hanno rispettato l'aliquota del 21% stabilita dall'art. 7, perché i redditi degli investimenti non ci sono stati, e addirittura perché gli investimenti non sono stati fatti o perché quelli fatti correttamente nel primo decennio di funzionamento del Fondo sono poi stati "appresi" dalla Cassa di Risparmio di Roma.

Orbene, è tanto vero quanto ancora una volta affermato circa il dovere, a sensi di Regolamento, di costituire e gestire il Fondo come accantonamento reale dei valori e beni di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento, che poi l'art. 23 prevedeva (e prevede) la compilazione annuale di uno "stato dimostrativo" della situazione del Fondo, da allegare al Bilancio dell'Istituto.

E tutto ciò - si diceva - è pur stato fatto dalla Cassa di Risparmio di Roma per circa un decennio prima di "inventarsi", davvero dal nulla, la teoria della mera posta di bilancio e così disinvoltamente metter le mani sul compendio dei beni mobili ed immobili già costituendo l'accantonamento reale del Fondo.

Basta guardare i docc. A), B) e C), esemplarmente allegati a questo atto, per averne solare conferma:

così (doc. A) a fine anno 1973 è stato allegato al Bilancio della Cassa di Risparmio di Roma uno "stato" del Fondo suddiviso in due parti, ossia:

A. Movimento esercizio 1973

Nel quale vengono annotati come umenti - rispetto alla giacenza all'1 gennaio 1973, pari a £ 23.500.482.813, - i contributi ordinari versati nell'anno dalla Cassa pari a £ 12.201.734.794, ma anche le rendite accertate pari a £ 1.556.156.540, nonché le sopravvenienze attive per £ 61.140.100.

Non sapevamo - ci si scusi l'ironia - che una mera posta di bilancio sociale, frutto di un calcolo di riserva matematica, potesse produrre rendite e fruire di sopravvenienze attive!

B. Bilancio al 31 dicembre 1973

E' questa la parte dotata davvero di evidenza solare, ovvero che, come si dice, "taglia la testa al toro", perché nell'attivo sono elencati:

**b1) depositi fruttiferi per £ 19.261.024.679**

**b2) titoli di proprietà (!)** con indicazione della tipologia della rendita, e delle serie di emissione, e cioè i Buoni del Tesoro (B.T.) poliennali per £ 1.529.184; obbligazioni al 6%, III° emissione, del Consorzio Credito Opere Pubbliche "Interventi statali" per £ 3.452.309.000; obbligazioni rendita italiana 5% per £ 2.255.133; obbligazioni Isveimer al 7% 71/86 per £ 486.250.000, obbligazioni FF.SS. al 7% 71/86 ecc.

Altro che posta contabile del bilancio della Cassa! Questi sono beni mobili fruttiferi, che fanno parte delle disponibilità e consistenza patrimoniale del Fondo.

**B3) Immobili**, ai quali viene attribuito un valore-base di £ 8.320.482.

E' interessante, però, leggere anche il passivo del bilancio perché ad esempio vi si legge che esiste un debito di £ 107.558.596 verso "inquilini per deposito a garanzia" Ci si scusi ancora l'ironia forse un po' greve, ma non sapevamo che ... una mera posta contabile di bilancio potesse avere degli "inquilini" da cui ricevere depositi di garanzia!

Gli allegati B) e C) relativi ai bilanci 1974 e 1977 sono del tutto analoghi, ed è inutile dilungarsi, con il pericolo di diventare stucchevoli, perché ormai dovrebbe essere lapalissiano che il Regolamento prevede che il Fondo consista in un accantonamento reale da alimentare e gestire in un certo modo e che, ad un certo punto la Cassa di Risparmio ha, semplicemente cessato di applicarlo e rispettarlo.

Sicché per dirne un'altra, anche gli immobili di tipologia C), quelli cioè di pertinenza del Fondo, che ne riceveva canoni di affitto, sono spariti, come tipologia, tra il bilancio del 1981 e quello del 1982 (allegati D,D1,E, di questo atto).

Una piccola integrazione va fatta, ancora, con riguardo all'art. 6 del Regolamento: esso prevede che le "*disponibilità del Fondo possono essere investite: a) in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in altri Titoli ammessi per le vigenti disposizioni per le Casse di Risparmio; b) in obbligazioni fondiarie o in Titoli ad esse parificati; c) in depositi fruttiferi presso l'ICCRI; d) in immobili rustici ed urbani con le formalità e cautele, in quanto applicabili, previste dallo Statuto della Cassa per l'accettazione in garanzia di beni reali*"

La disposizione dell'art. 6 costituisce ulteriore conferma della nostra tesi: è tanto vero che il Fondo è costituito da un accantonamento reale di beni fruttiferi, che l'art. 6 detta anche alcune regole (prudenziali) per il loro investimento, elencando le operazioni di investimento in cui quei beni "possono" essere investiti, escludendone per converso altre.

Ma non è certo lecito cercare di equivocare, come prova a fare la nostra controparte insinuando che con la parola "possono" il Regolamento renda del tutto facoltativa la costituzione di accantonamenti reali, ovvero che la mera "posta di bilancio" alla quale si

ridurrebbe il Fondo possa o meno essere investita. IL che –francamente – è un non-senso perché una posta in bilancio indica semplicemente il debito virtuale per il pagamento delle pensioni integrative.

Il vero è – invece – che l'art. 6 va letto semplicemente in connessione con l'art. 5 e precisamente con l'art. 5 lett. C) dove si dice che le disponibilità con cui il Fondo garantisce le prestazioni sono costituite (anche) *"... dal reddito derivante dagli investimenti"*

Quali investimenti? Quelli appunto autorizzati dall'art. 6.

Notiamo, infine, che la previsione dell'art. 6, lett. D) relativa all'investimento in immobili "trasuda" disposizioni per le quali quegli immobili devono far parte di un accantonamento reale e ben distinto dal patrimonio residuo della Banca.

Dice, infatti, il secondo comma della lett. D) dell'art. 6 che: *"Gli immobili urbani (nei quali il Fondo può investire) debbono essere situati nella sfera di competenza territoriale dell'Istituto ed essere facilmente alienabili e tali da garantire una redditività equa, certa e durevole. Essi non possono essere adibiti a sede degli Uffici della Cassa."*

IL successivo comma 3° aggiunge: *"Gli investimenti in immobili non devono superare il 50% dei Fondi di Previdenza effettivamente accantonato ed esposti in situazioni, salvo diversa disposizione dell'Organo di vigilanza..."*

Dunque il secondo comma chiarisce che il compendio dell'accantonamento reale dei beni del Fondo è ... tanto reale che la Banca non può mettere suoi uffici negli immobili assegnati al Fondo, ma il terzo comma fa anche di più: esplicita, senza mezzi termini, che vi è un accantonamento reale di fondi (con la "f" minuscola, cioè denari) destinati alla previdenza con cui si possano anche comprare immobili purché l'immobilizzazione non superi il 50%.

Resta da tirare le somme ultime di tutto il dibattito: imputiamo alla Cassa di Risparmio di Roma di non aver rispettato, per molti versi, il Regolamento del Fondo tuttora vigente, di talché la sua consistenza è oggi di molto inferiore a quella che dovrebbe essere se la Banca avesse continuato a versare il contributo ordinario del 21% delle retribuzioni, se avesse effettuato gli investimenti e capitalizzato i frutti, se avesse lasciato al Fondo suoi immobili che si sarebbero enormemente rivalutati.

Il Regolamento del Fondo non prevede affatto che esso consista in una posta contabile di debito da aggiornare periodicamente, e che la Banca, (oggi Unicredit) paghi direttamente le pensioni integrative; prevede, invece, che al pagamento delle pensioni si faccia fronte

(da parte del Fondo) mediante un patrimonio, ossia un accantonamento reale di beni mobili ed immobili, che va alimentato e gestito secondo quanto prevedono gli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento.

Si tratta di una intesa contrattuale che, ai sensi dell'art. 1372 cc. "ha forza di legge tra le parti", e la Banca non può autoassolversi dalle relative obbligazioni: non può sospendere i versamenti o ridurli a percentuali inferiore a quelli previsti dall'art. 7 del Regolamento, allegando che la disponibilità è "eccedentaria" rispetto agli scopi, non può, per lo stesso motivo, non effettuare gli accantonamenti e gli investimenti previsti dall'art. 5 e 6 del Regolamento. I

Il rimedio, semmai, per una eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta è quello della risoluzione del contratto, appunto, per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma si tratterebbe di risoluzione "ex nunc", ed alle condizioni di legge. ("ope iudicis")

Peraltro, poiché è in corso la trattativa per la trasformazione del Fondo in Fondo a contribuzione definita, tutto si riduce a valutare le conseguenze di quegli inadempimenti in termini di minor consistenza, da reintegrare, delle disponibilità, prima di discuterli sui nuovi conti di accumulo.

Controparte ha contestato, ma in modo in definitiva ancora generico, i nostri conteggi: per questo però abbiamo già chiesto e chiediamo una CTU contabile che provveda alla "ricostruzione" della consistenza del Fondo e non ci sembra difficile: le uscite restano quelle che si sono effettivamente determinate, mentre per le entrate, il dato fondamentale è costituito dal contributo ordinario pari al 21% del monte salari che è una grandezza nota ed attestata in bilancio anno per anno. Restano i mancati investimenti e relativi frutti, ma qui possono essere usate le tabelle finanziarie per avere una ricostruzione attendibile. La controversia è importante e – sottolinea controparte – onerosa, ma non certo per colpa dei ricorrenti, i quali attendono un giudizio adeguato, nel suo approfondimento, al rilievo della causa, talché vengono qui anche riproposti tutti i mezzi istruttori.

\* \* \*

Tutto ciò premesso i sottoscritti procuratori e difensori chiedono accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma in totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro n. 13667 del 24/09/2009 accogliere le conclusioni già formulate nel ricorso di primo grado e che qui si ribadiscono:

"voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma – Giudice del Lavoro – dichiarare tenuta e condannare la Banca di Roma SpA (ora Unicredit s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, previa ricostruzione contabile della consistenza del Fondo di quiescenza del personale della Cassa di Risparmio di Roma, effettuata applicando le previsioni del Regolamento a partire dalla consistenza del Fondo indicata nel bilancio 1994 della Banca di Roma, e con applicazione di un tasso di rendimento del 4%, o diverso risultante di giustizia, al versamento al Fondo medesimo dell'importo di € 342.475.000,00 per sua ricostruzione alla data del 31.12.2005, o al versamento di diversa somma risultante di giustizia per il suddetto scopo, oltre al versamento delle ulteriori somme maturatesi per il periodo temporale successivo. S.J."

Vinte le spese.

Roma, 6 novembre 2009

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva

Avv. Francesco Visco

Avv. Gianni Arrigo

Avv. Biancamaria Mantovani

Avv. Sofia Cecconi